

1 Osservazioni dell’Autorità relative a eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia, in qualità di stazione appaltante dell’ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11. La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, non ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11; i documenti di gara sono stati adeguati ai mutamenti normativi intervenuti e contengono, altresì, ulteriori modifiche, non sempre motivate nella nota giustificativa di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.2 Con riferimento al bando di gara si osserva quanto segue:
- la stazione appaltante ha utilizzato come modello di riferimento non già il bando di gara tipo allegato al decreto 226/11, ma il Bando di gara tipo predisposto ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Tale adattamento, non ha reso agevole la verifica del rispetto delle prescrizioni del contenuto del richiamato schema tipo riportato in allegato al decreto 226/11. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali scostamenti in ragione della novella intervenuta con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il nuovo codice dei contratti pubblici (in particolare, con riferimento al combinato disposto dell’art. 182, comma 11 e dell’art. 84 del d.lgs. n. 36/2023). Inoltre, la stazione appaltante ha evidenziato che tali modifiche, che rientrerebbero nella potestà discrezionale ad essa attribuita dalla legislazione in materia, sono orientate ad una maggiore semplificazione della documentazione di gara;
 - pur in presenza di mutamenti normativi intervenuti che rendono ragionevole l’adozione di schemi che si distanziano dallo schema tipo, a parere dell’Autorità sarebbe opportuna la descrizione puntuale in nota giustificativa delle modifiche intervenute e gli spostamenti di sezioni del bando di gara tipo allegato al decreto 226/11 nel disciplinare di gara, onde evitare di rendere più onerosa, per i soggetti che intendano partecipare alla gara, la valutazione dei contenuti della documentazione di gara, venendo meno il vantaggio della standardizzazione previsto dalla predisposizione di schemi tipo contenuta nel decreto 226/11;

Allegato A

- inoltre, si osserva che:
 - il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito al 31 dicembre 2020; pertanto risulta difforme da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara;
 - nella sezione III.2.2) “Condizioni di esecuzione della concessione”, corrispondente alla sezione “ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA” del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, non viene specificata la stima della variazione del valore di rimborso fra la data di valutazione del VIR e la data presunta di subentro;
 - con riferimento ai requisiti di partecipazione, la stazione appaltante non ha indicato che per i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi ordinari si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 commi 7 e 8 del decreto 226/11, prevedendo solo la predisposizione di una dichiarazione sostitutiva in merito al possesso degli stessi.

1.3 Si osserva che un aggiornamento dei valori di rimborso a una data più prossima a quella di pubblicazione del bando meglio renderebbe evidenza della quota parte degli importi stimati che potrebbero essere rivisti a consuntivo, riducendo di conseguenza l'incertezza sui soggetti che partecipano alla gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Unico Provincia Autonoma di Trento)

1.4 La stazione appaltante ha correttamente evidenziato la data di inizio metanizzazione per i Comuni la cui futura metanizzazione è oggetto di gara. Tuttavia, per alcuni dei predetti Comuni, la stazione appaltante ha precisato che “*l'attuale affidatario della specifica concessione di lavori e avvio del servizio di distribuzione del gas (rilasciata dal Comune) cura la realizzazione della rete a servizio dell'intero Comune*”; di conseguenza viene evidenziato che “*l'affidatario del servizio d'ambito subentrerà nel servizio al termine della realizzazione dell'impianto e una volta avviato il servizio*”. In ragione di ciò, vale evidenziare che la stazione appaltante non indica date certe per il subentro del nuovo gestore nei Comuni sopra citati, ma solo delle date stimate.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.5 Rispetto ai *file* resi disponibili dalla stazione appaltante si osserva che la stazione appaltante ha reso disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti suddivisi per le categorie d'uso con riferimento all'anno 2020. E' opportuno che in sede di pubblicazione del bando siano riportati tali valori relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11.
- 1.6 Si osserva che nell'ambito della documentazione resa disponibile dalla stazione appaltante non risultano riportati prospetti con la stratificazione del VIR per singola località tariffaria.
- 1.7 La pubblicazione della stratificazione del VIR costituisce un pre-requisito per l'applicazione della stratificazione del valore di rimborso per tipologia di cespiti e per anno di entrata in esercizio sulla base delle risultanze dello stato di consistenza e/o delle perizie di stima, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della RTDG 2020-2025. In merito si ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, della medesima RTDG 2020-2025, nel caso in cui non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima, o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, trova applicazione la stratificazione standard definita con determinazione n. 3/2020-DIEU.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.8 La stazione appaltante ha riportato il numero di addetti alla gestione e il numero di clienti per i Comuni al 31 dicembre 2020, in difformità rispetto alle previsioni di cui all'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, le quali considerano, quale termine di riferimento, l'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.9 La stazione appaltante, senza motivare in nota giustificativa, non ha utilizzato il modello di domanda di partecipazione allegato al Bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, ma ha predisposto più allegati, diversificati anche in base al soggetto compilatore (imprese singole, raggruppamenti e consorzi ordinari

Allegato A

costituiti, GEIE, raggruppamenti e consorzi ordinari costituenti, impresa ausiliare in caso di avvalimento) e contenenti anche il “Modello per la presentazione dell’offerta economica”.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara.

- 1.10 Con riferimento al disciplinare di gara, si osserva, come precedentemente evidenziato, (cfr. paragrafo 1.2), che il disciplinare in analisi contiene parte dei contenuti che avrebbero dovuto essere previsti nel bando di gara. In merito, si osserva che la stazione appaltante ha integrato il disciplinare di gara con numerose ulteriori previsioni non contenute o non richiamate né dal bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 né dal disciplinare di gara tipo di cui al medesimo decreto 226/11.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l’analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 Relativamente al criterio A1 (rif. paragrafo 1, criteri di aggiudicazione, criterio A1, “Entità dello sconto tariffario rispetto alle tariffe fissate dall’Autorità”), in difformità da quanto indicato in nota giustificativa, la stazione appaltante non ha inserito la previsione in merito alla quantificazione in termini assoluti dello sconto tariffario, al fine di recepire i contenuti della risposta ad una FAQ in tema di sconto tariffario del Ministero dello Sviluppo Economico (rif. D. Chiarimento in tema di sconto tariffario – rettifica del punto 1, A1 lett. I) dell’Allegato 3 al decreto 226/11 e s.m.i), nella quale il medesimo Ministero specifica che l’ultimo capoverso del punto A1 del disciplinare di gara tipo vada letto come segue....”*In caso in cui al momento della gara vi sia disaccordo, fra Ente locale e gestore uscente, sul valore di rimborso, lo sconto in valore assoluto da applicarsi sarà calcolato considerando in VLim il valore di rimborso di riferimento di cui all’art. 5, comma 16, del DM 226/2011 e s.m.i; sarà colta la prima occasione utile per rettificare materialmente il testo.*”

Allegato A

- 3.2 La stazione appaltante ha previsto di assegnare al criterio A.3 (rif. paragrafo 1, “criteri di aggiudicazione”, criterio A.3 “Metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo”) un punteggio pari a 0, in quanto, come motivato in nota giustificativa, sono presenti nell’Atem solo Comuni in condizioni di disagio.
- 3.3 La stazione appaltante, in relazione al criterio A.6 (rif. paragrafo 1, “criteri di aggiudicazione”, criterio A.6 “Investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore”) ha inserito una specifica aggiuntiva a quanto previsto dal testo del criterio A.6 di cui al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, prevedendo la monetizzazione degli interventi proposti ove non realizzati.
- In particolare, la stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa tale specificazione aggiuntiva come segue.... *“l’impegno dei concorrenti ad effettuare investimenti di efficienza energetica addizionali (previsto dal D.M.226/2011) è stato sostituito con l’offerta (da parte dei concorrenti) una tantum di risorse “liquide” da versare ai comuni, alla stipula della concessione, per consentire ai medesimi comuni di effettuare essi stessi autonomamente, tali investimenti. La sostituzione è stata effettuata per garantire maggiormente (rispetto alla situazione alternativa, in cui fosse il nuovo gestore a doverli fare, sulla base della relativa offerta in gara, priva, però, di garanzie di qualunque tipo) l’effettiva attuazione degli investimenti di efficientamento energetico addizionali e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria.”*
- 3.4 La proposta si ritiene ragionevole, in quanto permetterebbe un riconoscimento economico all’Ente appaltante che, ad oggi, risulterebbe di difficile attuazione in mancanza degli strumenti attuativi del GSE. In quest’ottica la proposta della stazione appaltante consiste in una procedura alternativa dal momento che quanto previsto dal decreto 226/11 non risulta concretamente fattibile, allo stato attuale per la mancata attivazione delle procedure da parte del GSE.
- 3.5 Nel caso si intendesse procedere secondo la proposta, si ritiene opportuno specificare il contributo tariffario unitario da considerare, riferendosi a un anno specifico. Il contributo deve essere erogato dal soggetto che si aggiudica la gara e non genericamente dai “concorrenti”.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

5.1 Sono state effettuate rilevanti modifiche rispetto alle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.

5.2 In particolare, con riferimento al criterio:

- C.1 “Adeguatezza dell’analisi di assetto di rete e relativa documentazione” sono stati modificati i sub-criteri n. 5, n. 7 e n. 8 della tabella 1, rispetto ai sub-criteri riportati nel disciplinare tipo di cui al decreto 226/11.

La stazione appaltante ha riportato in nota giustificativa la seguente motivazione *“al fine di ottenere una migliore differenziazione delle offerte, consentendo alla commissione di gara una più puntuale valutazione dell’offerta tecnica”*;

- C.2 “Valutazione degli interventi di estensione e potenziamento” la stazione appaltante ha suddiviso i punteggi in due sub-tabelle (tabella 2.1 e tabella 2.2), relative, rispettivamente ai Comuni metanizzati e ai Comuni non metanizzati, ridistribuendo i punteggi massimi.

La stazione appaltante ha riportato in nota giustificativa la seguente motivazione *“le Linee Guida Programmatiche d’Ambito prevedono un ingente sviluppo delle reti, anche in aree in precedenza non metanizzate. Si è pertanto optato di mantenere invariata la tabella per i comuni metanizzati e di inserire una tabella con sub-criteri dedicati alle zone attualmente non metanizzate con conseguente ripartizione in termini di peso dei punti complessivi del criterio C.2. Lo scopo è quello di ottenere una miglior differenziazione tra le offerte, consentendo alla commissione di gara una più puntuale valutazione dell’offerta tecnica.”*.

In relazione alle tabelle 2.1 e 2.2 si evidenzia che sono stati modificati, i sub-criteri n.1, n. 3 e n.5, ed è stato omesso il sub-criterio n. 7, rispetto ai sub-criteri riportati nel disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11;

- C.3 “Valutazione degli interventi per mantenimento in efficienza della rete ed impianti” è stato inserito un chiarimento al sub-criterio n. 5 della tabella 3, aggiungendo la seguente specificazione nel testo del sub-criterio sopra citato *“relativamente ai metri che saranno offerti per il*

rinnovo degli allacciamenti, saranno presi in considerazione sia i metri interrati che quelli aerei.”

La stazione appaltante ha riportato in nota giustificativa la seguente motivazione *“al fine di ottenere una migliore differenziazione delle offerte, consentendo alla commissione di gara una più puntuale valutazione dell’offerta tecnica”*;

- C.4 “Innovazione tecnologica” i sub-criteri contenuti nella tabella 4 sono stati modificati rispetto ai sub-criteri contenuti nella medesima tabella di cui al disciplinare tipo di cui al decreto 226/11.

La stazione appaltante ha riportato in nota giustificativa la seguente motivazione *“al fine di ottenere una migliore differenziazione delle offerte, consentendo alla commissione di gara una più puntuale valutazione dell’offerta tecnica”*.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

- 6.1 Secondo quanto indicato nell’articolo 9, comma 3, del decreto 226/11 *“Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d’ambito devono essere tali da consentire l’equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un’analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali soluzioni alternative all’uso del gas naturale negli usi finali, come il teleriscaldamento.”*
- 6.2 Al riguardo l’Autorità ha infatti già espresso il proprio orientamento nell’Appendice 2 del documento per la consultazione 410/2019/R/GAS, Parte III, paragrafo 8.1, nella quale, in merito al processo di articolazione dell’analisi costi-benefici e alla valutazione degli interventi che non rientrano nelle condizioni minime di sviluppo stabilite dall’Autorità, è indicato che l’analisi costi benefici debba essere condotta alla scala del singolo intervento, considerato come *stand-alone*. Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza ACB i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall’Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane).
- 6.3 Ai fini del riconoscimento tariffario è in ogni caso necessario che i costi sostenuti rispettino criteri di efficienza e non risultino superiori al livello dei costi assunti per le valutazioni costi-benefici, eventualmente aggiornati per

Allegato A

tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei fattori produttivi. Al fine del riconoscimento dei costi è poi opportuno che gli interventi siano realizzati solo qualora, prima della realizzazione degli stessi, siano state acquisite manifestazioni di interesse alla connessione alla rete da parte dei clienti finali opportunamente formalizzate e che a consuntivo sia raggiunta una percentuale di connessioni alla rete pari almeno all'80% di quanto assunto nella curva di acquisizione progressiva delle utenze al fine della predisposizione dell'analisi costi-benefici. Nei casi in cui non sia raggiunta la percentuale dell'80% il riconoscimento dei costi è effettuato proporzionalmente alla percentuale di connessioni effettive rispetto a quelle previste in fase di analisi costi-benefici. Restano in ogni caso esclusi dal riconoscimento tariffario gli investimenti effettuati a seguito delle offerte in sede di gara ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c, del decreto 226/11, per la parte che eccede il livello corrispondente alle condizioni minime di sviluppo.

- 6.4 L'analisi costi benefici (di seguito: ACB) condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al sopra citato documento di consultazione 410/2019/R/GAS. In particolare, la stazione appaltante ha prodotto una analisi del contesto, sviluppando uno scenario di sviluppo dei fabbisogni energetici, verificando scenari alternativi di soddisfacimento di tali fabbisogni. Da evidenziare la scelta di sviluppare analisi differenziate per i Comuni già metanizzati e i Comuni da metanizzare con valutazioni specifiche per questi ultimi.
- 6.5 L'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, ha apportato le seguenti modifiche al comma 4 bis dell'art. 23 del decreto legislativo 164/2000 di seguito evidenziate: *“4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. [omissis].”*
- 6.6 La stazione appaltante, nel rimarcare che dall'entrata in vigore della legge 10 agosto 2023 n. 103 gli interventi di cui al punto precedente dovranno conformarsi all'approccio metodologico dettato dall'Autorità per l'ACB, ritiene che l'innovazione normativa implichi una conseguente semplificazione della ACB, consistente nel considerare un'unica esternalità positiva, rappresentata dalla quantità di biometano ed idrogeno verde che il gestore subentrante può immettere in rete, espresso in percentuale sul volume totale di gas naturale.

Allegato A

Tale semplificazione appare eccessiva in quanto introduce un parametro (il quantitativo di *green gas* immettibile in rete nell'arco temporale di validità della concessione) caratterizzato da elevata aleatorietà; in particolare, i valori proposti dalla stazione appaltante sembrano essere riferibili ad un "potenziale massimo" di immissione di *green gas*.

La scelta della stazione appaltante è stata quella di impiegare all'interno del modello di calcolo i valori di stima desunti in base al potenziale sviluppo della produzione di biometano previsti dall'Allegato Tecnico 8 – "Valutazioni del Potenziale di Produzione di Biogas in Trentino" del Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 (PEAP) nonché i valori per l'idrogeno verde dedotti sul medio- lungo periodo dalla traiettoria "*Low Carbon Hydrogen*" indicati nell'Allegato Tecnico 10 – "Scenari di integrazione dell'idrogeno nella rete gas della Provincia di Trento" del PEAP stesso.

- 6.7 Tale scelta appare appunto ottimistica essendo riferita ad una stima del potenziale massimo piuttosto che ad una ragionevole e prudente quantificazione del quantitativo di *green gas* immettibile in rete e, pertanto, si suggerisce di valutarne la ri-quantificazione sulla base di valori maggiormente realistici.
- 6.8 Appare, infine, opportuno valutare anche il contributo positivo generato dal maggior livello di efficienza e flessibilità delle estensioni e dei potenziamenti delle infrastrutture degli impianti che non risulta essere stato considerato.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi da quelle contenute nel contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio "*sulla base di un contratto tipo*", sia dalla *ratio* della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'Ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 Di seguito si richiamano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune modifiche introdotte nel contratto di servizio.

Allegato A

- 7.5 Nelle premesse, la stazione appaltante ha inserito, oltre al richiamo alle prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le lettere:
- p-bis) che introduce le previsioni dell'art. 39, comma 3 della legge provinciale n. 20/2012 in materia di devoluzione gratuita al Comune degli impianti a fine periodo di concessione in specifica situazione;
 - p-ter) e p-quater) che richiamano le previsioni dell'art. 6 della legge 118/22 in ordine alla vendita delle reti comunali a valore industriale residuo da Linee guida 2014. In particolare, la lettera p-quater precisa che i Comuni di Avio, di Borgo Lares, di Lavis, di Luserna e di Lavarone intendono alienare in sede di gara d'ambito la porzione di impianti e di reti gas di loro proprietà al gestore entrante.
- 7.6 La stazione appaltante ha introdotto, il comma 6.4 bis in cui viene inserito l'obbligo di devoluzione a titolo gratuito degli impianti al Comune di Borgo Chiese in applicazione dell'art. 39, comma 3, della legge provinciale n. 20/2012.
- 7.7 La stazione appaltante ha inserito l'articolo 8 bis che regola specificatamente la vendita da parte dei Comuni e la consegna al gestore d'ambito della parte di rete di loro proprietà e l'articolo 8 ter che prevede gli obblighi di devoluzione a titolo gratuito degli impianti al Comune di Borgo Chiese in applicazione delle previsioni dell'art. 39, comma 3, della legge provinciale n. 20/2012.
- 7.8 All'articolo 10 è stato aggiunto il comma 8, che prevede che il Gestore sia obbligato alla realizzazione di interventi per la nuova rete nei Comuni da metanizzare *“i quali, benché inseriti nelle linee guida programmatiche d'ambito, non sono stati inclusi nel piano di sviluppo dell'offerta vincitrice. Parimenti l'obbligo è rivolto alla realizzazione di interventi di nuova rete nei Comuni dell'ambito non inseriti nelle linee guida programmatiche d'ambito. Questo obbligo vincola il gestore qualora, durante il periodo di affidamento, si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento”*. In merito viene anche precisato che *“eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti”*.
- 7.9 La stazione appaltante ha aggiunto l'articolo 16 bis, che prescrive che la società aggiudicataria sia tenuta a recepire dai gestori uscenti, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, tutte le informazioni utili e necessarie a garantire il corretto avvio della nuova gestione.
- 7.10 All'articolo 29 in materia di oneri per l'occupazione degli spazi pubblici è stata introdotta la disciplina del canone unico patrimoniale ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 836 della legge n. 160/2019.
- 7.11 Inoltre, la stazione appaltante ha aggiunto:
- l'articolo 31 bis, che contiene specifiche disposizioni in merito alle modalità di riconoscimento della garanzia contrattuale per la durata del contratto;
 - l'articolo 36 bis, che disciplina gli eventuali casi di controversie di natura tecnica e lodo contrattuale mediante Collegio Consultivo

Allegato A

Tecnico CCT, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 (art. 215 e seguenti);

- l'articolo 40 bis, che inserisce nel contratto gli obblighi in materia di anticorruzione nel rispetto della policy adottata dalla Provincia;
- l'articolo 40 ter, che disciplina gli obblighi di legalità;
- l'articolo 40 quater, che richiama gli allegati del contratto.